

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Redatto ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4 del 19/12/2024

SOMMARIO

ART. 1 - PREMESSE	3
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 5 – APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE	4
ART. 6 - METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO	5
ART. 7 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E POTERI DI SPESA.....	5
ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)	6
ART. 9 - SOGLIE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI LAVORI	7
ART. 10 - SOGLIE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI SERVIZI FORNITURE	7
ART. 11 - PROCEDURE SEMPLIFICATE CON UTILIZZO DI BANCOMAT E/O CARTA DI CREDITO.....	8
ART. 12 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI.....	8
ART. 13 - INDAGINI DI MERCATO	8
ART. 14 - CONCLUSIONE DI CONTRATTI ATTRAVERSO CENTRALI DI COMMITTENZA	9
ART. 15 - PROCEDURE DI GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	9
ART. 16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	10
ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	10
ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	10
ART. 19 – SEGGI E COMMISSIONI DI GARA.....	11
ART. 20 – REGIME DI PUBBLICITÀ	11
ART. 21 – ANOMALIA DELLE OFFERTE	11
ART. 22 – VERIFICA DEI REQUISITI	12
ART. 23 – COMUNICAZIONI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO/EMISSIONE ORDINE ..	12
ART. 24 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 25 – ASSICURAZIONE	13
ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ART. 27 – FORO COMPETENTE	13
ART. 28 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	14
ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ STRUMENTALI.....	15

ART. 1 - PREMESSE

1. TEP S.p.A. (di seguito anche TEP) è società a controllo pubblico, il cui capitale è di proprietà del Comune di Parma e della Provincia di Parma, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale, che gestisce il trasporto pubblico locale conformemente alle disposizioni vigenti.
2. TEP è Impresa pubblica operante nei Settori Speciali, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto f) dell'Allegato I.1 e dall'art. 149 del D.Lgs.n. 36/2023 - *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito Codice).
3. TEP avendo natura di Impresa pubblica, operante nei Settori Speciali – Servizi di Trasporto – è tenuta, ai sensi dell'art. 141, comma 2, ad applicare la disciplina di cui al LIBRO III – DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI, oltre alle disposizioni del Codice richiamate nel medesimo art. 141, comma 3, e in altri articoli del Codice stesso relativi ai settori speciali, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del Codice, che risultino strumentali dal punto di vista funzionale all'esercizio delle attività di cui all'art. 149 del Codice.
4. L'art. 50, comma 5, del Codice, stabilisce in particolare per l'affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14, comma 2, del Codice, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, che le Imprese pubbliche operanti nei predetti settori applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i suddetti contratti presentino un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza.
5. Alla luce delle disposizioni sopra indicate TEP, con il presente regolamento, intende dotarsi di una propria disciplina per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture strumentali dal punto di vista funzionale rispetto al servizio di trasporto pubblico locale dalla stessa effettuato e il cui importo stimato risulti inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate, per i settori speciali, nell'art. 14, comma 2, del medesimo Codice come segue:
 - a) euro 5.538.000 per gli appalti di lavori;
 - b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
6. Le suddette soglie comunitarie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea direttamente applicabile negli Stati membri a seguito della pubblicazione nella GUUE; conseguentemente le soglie comunitarie si riterranno automaticamente adeguate dal momento della suddetta pubblicazione anche se non espressamente recepite nel presente Regolamento.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi generali (articoli da 1 a 12) del Codice. Più in generale, le azioni e le attività connesse alla fase dell'approvvigionamento devono essere ispirate ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza
2. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice. . .
3. Resta salva la facoltà di applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità, altre disposizioni non espressamente richiamate tra quelle applicabili ai settori speciali.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 (di seguito, per brevità, "Codice"), il presente Regolamento disciplina gli affidamenti di lavori servizi e forniture strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico di persone riconducibili

all'ambito dei settori speciali ex art. 149 del Codice, di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (sotto-soglia) di cui all'art. 14, comma 2 del Codice.

2. Si definiscono strumentali da un punto di vista funzionale al servizio pubblico svolto da TEP gli acquisti di lavori, beni e servizi funzionalmente collegati e/o connessi al servizio pubblico così come indicati all'**ALLEGATO 1**, che potrà essere integrato di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione, con quelli ulteriormente individuati.

3. L'attività negoziale del presente Regolamento si esplica con la stipulazione di ordini, lettere di assegnazione e/o contratti di affidamento di appalto di lavori, servizi e forniture, funzionali all'esercizio delle attività riconducibili all'art. 149 del Codice da cui derivano impegni di spesa.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli acquisti di lavori, beni e servizi non strumentali dal punto di vista funzionale all'attività di trasporto pubblico locale che sono assoggettati alla normativa di diritto privato.

5. Il presente Regolamento non si applica comunque ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito anche qualora offrano opportunità di guadagno economico anche indiretto; in tale ultima fattispecie l'affidamento dei contratti avviene comunque tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

1. La Società, per l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, opererà nel rispetto dei principi generali stabiliti dagli articoli da 1 a 12 del Codice contenuti al LIBRO I, PARTE I, Titolo I.

2. Per i contratti che presentano un interesse transfrontaliero certo, la modalità di affidamento deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza.

3. I concorrenti dovranno impegnarsi a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Parte Generale e Parti Speciali) ed il relativo Codice Etico adottati da TEP ai sensi del D.lgs. 231/2001, liberamente scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo:

<https://www.tep.pr.it/azienda/trasparenza/disposizioni-general-2/atti-generali/>

4.TEP, nelle procedure di acquisto di cui al presente Regolamento, opera nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione cui è assoggettata.

5.Le procedure, le azioni e le attività poste in essere da TEP si conformano ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

ART. 5 – APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

1. In conformità a quanto dispone l'art. 11 del Codice, nei bandi e negli inviti deve essere indicato il contratto collettivo territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

3. Prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento del contratto, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando o nella lettera di invito per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato un differente CCNL, esso è tenuto a rilasciare la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

4. L'Operatore economico assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in sub-appalto.
5. In assenza di una procedura di gara e, quindi, nel caso di affidamento diretto con o senza preventivi, l'operatore economico prescelto dovrà fornire una dichiarazione nella quale indica il CCNL applicato al proprio personale dipendente, che dovrà essere coerente con quanto previsto ai precedenti commi.
6. Nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'aggiudicatario o del subappaltatore, vige l'intervento sostitutivo dell'Impresa in qualità di stazione appaltante.

ART. 6 – METODO DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e/o di eventuali altre imposte e tasse e comprensivo degli oneri per la sicurezza, valutato dalla Società secondo i criteri di cui all'art. 14 del Codice.
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione, rinnovo o premio dello stesso, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la Società prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
3. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto.
4. Per gli appalti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
5. Ai sensi dell'art. 141, comma 5, del Codice, TEP può determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente dividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui opera. Nel caso di suddivisione in lotti, TEP indica nella documentazione di gara se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
6. In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, fermo restando quanto indicato all'art. 14, commi 9, 10 e 11 del Codice.
7. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 14 del Codice.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E POTERI DI SPESA

1. L'effettuazione delle spese relative agli acquisti di lavori, servizi e forniture è autorizzata in uno dei seguenti modi:
 - a) con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di approvazione del Budget;
 - b) con specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di autorizzazione all'effettuazione di una determinata spesa.
2. I soggetti competenti ad effettuare le spese e a stipulare i contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto e dal piano delle deleghe/procure adottati da TEP.
3. Nel caso la spesa sia autorizzata mediante approvazione del Budget, così come indicato al precedente comma 1, provvederanno alle spese i soggetti individuati dallo statuto e dal piano delle deleghe/procure adottati da TEP e nell'ambito dei poteri a questi attribuiti.
4. Nel caso la spesa sia autorizzata mediante specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, provvederà alla spesa il soggetto appositamente individuato.

Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. In applicazione dell'art. 141, comma 4, lettera b), del Codice, TEP individua e nomina i soggetti a cui affidare le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) e il suo nominativo è indicato nell'invito a presentare offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

2. Le funzioni di RUP sono, di norma, automaticamente attribuite al dirigente competente del settore o al responsabile del centro di responsabilità a cui la spesa si riferisce, tenuto conto del vigente sistema aziendale di deleghe/procure.

3. Le funzioni di RUP possono essere attribuite anche con specifica deliberazione del Consiglio d'Amministrazione a soggetti anche diversi da quelli indicati al precedente comma 2.

4. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio adeguato e di competenza e esperienza professionale coerente alla tipologia di lavori, servizi o forniture da affidare, attestata anche dall'anzianità di servizio aziendale.

5. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto di tutti gli uffici aziendali interessati, secondo la suddivisione di competenze individuata nell'organigramma aziendale e in particolare con la collaborazione del Servizio Acquisti e Affari Legali.

6. Il RUP, anche avvalendosi dei soggetti di cui al precedente comma 5 del presente articolo, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.

7. Il RUP svolge, avvalendosi del supporto dei soggetti di cui al precedente comma 5, secondo l'organizzazione aziendale e le deleghe/procure attribuite, i compiti previsti dall'art. 15, comma 5 e agli articoli 6, 7 e 8 dell'Allegato I.2 del Codice, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza, avuto riguardo al sistema di deleghe/procure e al sistema di gestione integrato e alle procedure interne a TEP.

8. Oltre ai suddetti compiti indicati nel precedente comma 7, il RUP svolge anche le seguenti attività riferite al presente Regolamento:

- a) provvede a tutti gli adempimenti relativi alle fasi della gara/affidamento;
- b) presiede la gara in caso di offerta con aggiudicazione al prezzo più basso e può essere membro, anche con funzioni di presidente, della Commissione Giudicatrice di Esperti nel caso di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) propone o procede ai provvedimenti di aggiudicazione degli affidamenti secondo i sistemi di deleghe/procure;
- d) provvede a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità dell'appalto ed è responsabile della trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC degli elementi degli interventi di sua competenza di cui all'art. 1, comma 32, della L.190/2012 e s.m.i.;
- e) provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto;
- f) propone o decide, secondo il sistema di deleghe aziendali, le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, il criterio di aggiudicazione da adottare, redige o sovraintende alla redazione dei capitolati tecnici/prestazionali di gara, sovraintende alla predisposizione da parte del Servizio Acquisti e Affari Legali (o altro Servizio/ufficio allo scopo deputato) dei documenti amministrativi di gara.

9. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di affidamenti di importo pari o superiore alle soglie europee stabilite per i settori speciali dall'articolo 14, comma 2, del Codice.

9. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore/responsabile dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è invece soggetto diverso dal RUP, il quale ne propone la nomina, nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

10. Ferma restando l'unicità del RUP, è possibile individuare un responsabile di procedimento per ciascuna fase relativa all'affidamento, ripartendo le relative responsabilità in base ai compiti svolti in ciascuna fase, salve le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

ART. 9 - SOGLIE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI LAVORI

1. Per l'acquisizione di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2, del Codice, si procederà come segue:

- a) **affidamenti inferiori a Euro 150.000,00:** i lavori possono essere affidati tramite affidamento diretto, anche **senza comparazione di preventivi e senza consultazione di più operatori economici**, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di idonei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da TEP; l'affidamento verrà determinato a cura del Responsabile Unico del Progetto o mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) **affidamenti pari o superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a Euro 1.000.000,00:** i lavori possono essere affidati mediante **procedura negoziata senza bando**, dopo aver interpellato un numero non inferiore a 3 (tre) operatori economici, ove esistenti, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dai Sistemi di Qualificazione istituiti da TEP;
- c) **affidamenti pari o superiori a Euro 1.000.000,00 e inferiori a Euro 5.538.000,00:** i lavori possono essere affidati mediante **procedura negoziata senza bando**, dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 7 (sette), ove esistenti, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dai Sistemi di Qualificazione istituiti da TEP.

ART. 10 - SOGLIE PROCEDURE DI GARA RELATIVE AD AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE

1. Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2, del Codice, si procederà come segue:

- a) **affidamenti inferiori a Euro 140.000,00:** i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, possono essere affidati tramite **affidamento diretto, anche senza comparazione di preventivi e senza consultazione di più operatori economici**, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di idonei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da TEP; l'affidamento verrà determinato a cura del Responsabile Unico del Progetto o mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) **affidamenti pari o superiori a Euro 140.000,00 e inferiori a Euro 443.000,00:** i servizi e le forniture possono essere affidati mediante **procedura negoziata senza bando**, dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 3 (tre) ove esistenti, anche attingendo dall'Elenco Fornitori o dal Sistema di Qualificazione istituiti da TEP.

ART. 11 – PROCEDURE SEMPLIFICATE CON UTILIZZO DI BANCOMAT E/O CARTA DI CREDITO

1. È possibile provvedere ad acquisti mediante utilizzo di bancomat e/o carta di credito per:

- forniture quotidiane e minute;
- forniture e servizi urgenti e indifferibili;
- forniture da acquisire sul mercato elettronico;

per i quali, date le loro caratteristiche e natura, oltre che per il modesto importo, non sarebbe ragionevole il ricorso alle ordinarie procedure di acquisizione di cui al presente Regolamento.

2. Tali forniture o prestazioni risultano di modesta entità e, di norma, non superiori ad € 1.000,00 per singola spesa.

3. Per le spese di cui ai precedenti commi 1 e 2, non sono necessari gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

4. Per le forniture da acquisire sul mercato elettronico, che presentano spesso modalità standardizzate di pagamento mediante utilizzo di bancomat e/o carta di credito, poiché rivolte ad una platea indifferenziata di acquirenti, è possibile superare il limite per singola spesa di cui al precedente comma 2.

5. È prevista la puntuale rendicontazione di tali spese secondo una specifica procedura interna prestabilita.

Art. 12 – ELENCO OPERATORI ECONOMICI

1. TEP ha istituito un apposito Elenco di Operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi, e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie con sezioni (lavori, servizi e forniture), categorie merceologiche e fasce di importi distinti.

2. Il Regolamento che disciplina tale Elenco è pubblicato sul sito internet aziendale.

ART. 13 – INDAGINI DI MERCATO

1. Per l'individuazione degli Operatori economici da invitare TEP può provvedere ad effettuare un'indagine di mercato. L'indagine di mercato è quindi preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti e/o gli operatori economici interessati all'appalto. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti per TEP. Per assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, TEP pubblica un avviso esplorativo sul proprio sito web www.tep.pr.it, nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", "Portale Appalti" e può ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità se ritenute opportune. La durata della pubblicazione è stabilita di norma in quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine, per autonome valutazioni di TEP o per motivazioni di urgenza.

3. L'avviso esplorativo indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

4. Qualora il numero degli operatori interessati all'affidamento in risposta all'avviso esplorativo risultì inferiore al numero minimo di al precedente comma 3, TEP può procedere ugualmente al prosieguo della procedura in deroga al suddetto numero minimo.

Art. 14 – CONCLUSIONE DI CONTRATTI ATTRAVERSO CENTRALI DI COMMITTENZA

1. TEP può individuare gli operatori economici a cui affidare lavori, servizi e forniture mediante adesione alle convenzioni delle Centrali di Committenza quali CONSIP o INTERCENT-ER o MEPA o anche di altri soggetti cui decida di accreditarsi.
2. TEP pertanto, si riserva la facoltà di avvalersi anche delle Convenzioni e/o Accordi quadro delle suddette centrali di Committenza (e di altre cui dovesse accreditarsi in futuro) per acquisti di lavori, beni e di servizi, previa verifica della convenienza/opportunità tecnico/economica delle condizioni contenute nelle medesime Convenzioni.

Art. 15 - PROCEDURE – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. La modalità di scelta del contraente e l'eventuale indizione della procedura negoziata senza bando e sono autorizzate con provvedimento o delibera dell'organo competente in base al sistema di deleghe/procure e alle procedure organizzative aziendali di TEP.
2. Per la scelta della procedura di affidamento di appalti nei settori speciali d'importo inferiore alle soglie comunitarie si richiamano i precedenti artt. 9 e 10.
3. Ove ritenuto opportuno, comunque, TEP a proprio insindacabile giudizio, può ampliare il numero degli operatori invitati e fare ricorso all'esperimento di altre procedure (aperte, ristrette, negoziate con bando, manifestazioni di interesse, ecc.). I singoli atti di gara dovranno dare evidenza della tipologia di procedura adottata e del criterio di aggiudicazione scelto.
4. I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione alle procedure negoziate saranno fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto.
5. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento di TEP, devono possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 e seguenti del Codice dei Contratti, attestati dall'operatore economico con il rilascio a TEP di idonea dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 (oppure modello DGUE) in sede di presentazione dell'offerta (o, comunque, in caso di affidamento diretto, prima o contestualmente alla stipula del contratto/incarico/ordine)
6. Gli eventuali requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono determinati avuto riguardo a quanto stabilito dal Codice in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto.
7. In relazione al termine di conclusione degli affidamenti, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17 e nell'Allegato I.3 del Codice.
8. Nei casi eccezionali espressamente indicati nell'art. 158 del Codice, l'affidatario dei servizi/lavori/forniture può essere individuato tramite affidamento diretto anche senza confronto concorrenziale, previa adozione da parte dell'organo competente di provvedimento motivato.
9. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.
10. L'eventuale avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.
11. In conformità al principio di digitalizzazione, in caso di procedure aperte, ristrette, negoziate o comunque ad invito, le richieste di offerta saranno trasmesse assicurando la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale a norma di cui all'art. 19 del Codice.

ART. 16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. In caso di affidamento diretto, anche in caso di richiesta di preventivi da parte del RUP, o da altra funzione dallo stesso individuata, l'offerta dovrà pervenire in forma scritta, senza una particolare formalità, via pec, ferma restando la possibilità di TEP all'impiego della piattaforma di approvvigionamento digitale.

2. L'offerta, in caso di procedura negoziata senza bando, dovrà pervenire tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale prevista all'art. 25 del Codice. La segretezza e l'inviolabilità dell'offerta presentata sarà sempre garantita, sino alla data e all'ora di apertura indicate nella richiesta di offerta.
3. L'offerta si considera proposta irrevocabile ex artt. 1329 e 1331 cod. civ. e vincolante per l'offerente per un periodo di 90 gg dalla presentazione, salvo diversa disposizione contenuta nella richiesta di offerta.
4. All'esito del procedimento di esame delle offerte, secondo le modalità di seguito espletate, la Commissione giudicatrice o RUP/Seggio di gara stilerà la graduatoria delle stesse.

ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

1. Nella fase di valutazione della documentazione amministrativa, ove si riscontrassero incompletezze o carenze di tipo formale, l'Impresa ricorrerà all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice. Tale istituto è escluso con riferimento all'offerta tecnica e economica.
2. Resta salva la possibilità per l'Impresa di richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e su ogni loro allegato, purché finalizzati esclusivamente a consentire di ricercare l'effettiva volontà dell'operatore economico, superando eventuali ambiguità, fermo il divieto di modifica e integrazione del contenuto dell'offerta

Art. 18 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. In caso di affidamento diretto, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dal RUP avuto riguardo ai principi cardine del Codice applicabili.
2. L'eventuale richiesta di preventivi da parte del RUP non ha valore negoziale; l'unico scopo di tale consultazione è il sondaggio del mercato e non riveste valore di proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, così come il preventivo ricevuto, a sua volta non ha valore né di controproposta, né di proposta.
3. Nell'ambito della procedura negoziata senza bando TEP potrà adottare il criterio del minor prezzo o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
4. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, per quanto applicabile, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
5. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di appalti che non presentano un interesse transfrontaliero certo, TEP si riserva la possibilità di prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque. In tal caso, TEP indicherà negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale.
6. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice, per quanto applicabile.
7. In ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o la lettera d'invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee all'aggiudicazione.
8. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 108, comma 9 del Codice, per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale non sarà necessaria l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. Solo per i contratti ad alta intensità di manodopera dovrà essere stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

ART. 19 - SEGGI E COMMISSIONI DI GARA

1. La valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione Giudicatrice/Seggio di gara ovvero dal RUP così come previsto ai successivi commi.
 2. Nelle procedure esperite con il criterio del minor prezzo, le operazioni di gara saranno svolte dal RUP, affiancato da almeno due testimoni tra i quali uno anche con funzioni di verbalizzante o, in alternativa, da un Seggio di gara composto da un minimo di due a un massimo di tre membri. Al RUP/Seggio di gara competranno le operazioni di gara, e quindi la verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici e della rispondenza della stessa a quanto prescritto dalla legge di gara e l'individuazione della miglior offerta.
 3. Nelle procedure esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione Giudicatrice composta da 3 membri, designando un Presidente che potrà coincidere con il RUP. Alla Commissione Giudicatrice competranno le operazioni di gara di carattere valutativo inerenti l'offerta tecnica con l'attribuzione dei relativi punteggi e la verifica dell'offerta economica, eventualmente anche ai fini dell'anomalia.
 4. La nomina della Commissione Giudicatrice e dell'eventuale Seggio di gara è effettuata, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, dal Presidente del C.d.A. o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente. I componenti la Commissione non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse.
5. Ogni seduta di gara del RUP/Seggio di Gara o della Commissione giudicatrice dovrà essere debitamente verbalizzata.
6. Salvo quanto previsto dal successivo art. 23 in tema di anomalia delle offerte, in esito all'apertura delle offerte economiche, il RUP/Seggio di gara o la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare la graduatoria finale.
7. La proposta di aggiudicazione è costituita dal verbale del RUP/Seggio di gara o della Commissione Giudicatrice che individua la migliore offerta complessiva.
8. Gli atti della procedura potranno formare oggetto di richiesta di accesso agli atti in conformità a quanto stabilito gli artt. 35 e 36 del Codice.

Art. 20 - REGIMI DI PUBBLICITÀ

1. Per gli affidamenti si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore a seguito della creazione del CIG.

Art. 21 - ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. La verifica dell'anomalia dell'offerta compete al RUP, che si può avvalere del Seggio di gara o della Commissione Giudicatrice. Se prevista nella documentazione di gara, o in ogni caso ove ritenuto opportuno, TEP procederà a sottoporre una o più offerte alla verifica di anomalia.
2. Qualora vi sia una pluralità di offerte da sottoporre a verifica, esse saranno esaminate contemporaneamente e la formazione della graduatoria finale, oltre che la proposta di aggiudicazione, seguiranno la conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia.
3. Le giustificazioni saranno richieste per iscritto, assegnando all'offerente un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 22 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. La verifica dei requisiti verrà effettuata esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario.
2. Il RUP – o il responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento ove nominato - effettua le verifiche ed acquisisce i documenti relativi al possesso dei requisiti in capo all'offerente

individuato attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o presso gli Enti/organi competenti, Le verifiche riguardano:

- a. il possesso dei requisiti generali ex art. 94 e 95 e seguenti del Codice (autocertificati dall'impresa con la dichiarazione ex DPR 445/2000 o con il DGUE al momento dell'iscrizione alla Piattaforma oppure in sede di presentazione dell'offerta);
 - b. il possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale ove richiesti, mediante acquisizione dei documenti a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale (bilancio, ecc.);
3. Resta salva la facoltà di TEP di procedere a verifiche a campione, per qualunque tipologia di affidamento e per qualunque importo.
4. Nei casi in cui, decorsi 30 giorni dall'invio alle Amministrazioni di competenza della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, si procederà comunque all'aggiudicazione.
5. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, TEP procederà alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia, e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da TEP per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Società ne dà segnalazione all'ANAC.

Art. 23 – COMUNICAZIONI, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO/EMISSIONE ORDINE

1. Nel corso delle sedute di gara, attraverso la piattaforma, saranno comunicati agli operatori economici partecipanti l'ammissione o esclusione dalla fase di apertura dell'offerta.
2. Al termine della procedura di gara, l'organo preposto alla valutazione delle offerte, trasmette la proposta di aggiudicazione all'organo competente a disporre l'aggiudicazione che, accertato il possesso dei requisiti in capo all'offerente individuato, dispone l'aggiudicazione che acquista immediata efficiacia ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
3. Se non diversamente prescritto dalla documentazione di gara, si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida.
4. TEP trasmette, entro 5 giorni dall'adozione, attraverso la piattaforma telematica, le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.
5. La stipula del contratto avviene nelle forme consentite dalla normativa o, avuto riguardo alla natura, al valore dell'appalto e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura, previo versamento dell'imposta di bollo ai sensi di legge.
6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 e 55 comma 2 del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, per la stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento.
7. L'esecuzione del contratto potrà essere iniziata anche prima della stipula.

Art. 24 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nei capitolati/indicazioni saranno previsti gli importi delle eventuali penali da applicare in relazione a inadempimenti specifici, le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione della commessa, le clausole di revisione prezzi per contratti relativi a servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di durata superiore all'anno solare.
2. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di TEP non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria; qualora TEP richieda la costituzione di cauzione provvisoria il relativo ammontare non sarà superiore all'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La Società può chiedere la garanzia provvisoria in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura, qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la

richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella Decisione di Contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente

4. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di TEP non richiedere al concorrente la presentazione della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto; quando richiesta, la garanzia definitiva sarà di importo pari al 5% dell'importo contrattuale.

5. La cessione di crediti dell'appaltatore è soggetta ad autorizzazione espressa di TEP.

6. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi nei termini di cui all'art. 60 del Codice che saranno attivate al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, previa istruttoria in seguito a motivata richiesta dell'appaltatore. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al presente comma, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 25 - ASSICURAZIONE

1. TEP, in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

2. La polizza dovrà coprire gli eventuali danni a terzi, ivi inclusi eventuali danni a dipendenti dell'Appaltatore o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto, salvo diversi termini indicati da TEP.

ART. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Nelle procedure di affidamento dovranno essere rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari a norma di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 27 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie relative al contratto è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. In caso di controversie relative al contratto se non diversamente concordato tra le parti, sarà competente in via esclusiva la giustizia ordinaria del Foro di Parma.

ART. 28 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. TEP tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'affidamento/gara e per l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto/ordine nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

2. Il titolare del trattamento è Tep S.p.A. con sede in Parma, Via Taro, 12; il DPO è contattabile all'indirizzo dpo@tep.pr.it.

3. L'informativa completa è consultabile e scaricabile sul sito internet di TEP all'indirizzo: <https://www.tep.pr.it/azienda/contatti/area-clienti/informazioni-all-a-clientela/la-privacy-policy-e-cookie-policy-di-questo-sito/informative-privacy/>

4. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione di TEP.
5. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato/integrato dagli interventi legislativi successivi alla data di approvazione.
6. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di TEP e potrà essere modificato, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento.

ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ STRUMENTALI

SERVIZI

- Accompagnamento trasporto alunni Happy bus;
- Assicurazione/polizze (RCA, RCT);
- Attività di Biglietteria/Verifica titoli di viaggio/Distribuzione titoli di viaggio;
- Campagne pubblicitarie TPL;
- Consulenze tecniche specifiche per TPL;
- Formazione obbligatoria per attività “core” e CQC;
- Full service pneumatici;
- Full service manutenzione;
- Manutenzione attrezzatura officina;
- Manutenzione autobus/filobus e apparati/strumenti di bordo;
- Manutenzione hardware/software/app strumentali al TPL;
- Manutenzione impianti e infrastrutture (rete);
- Pulizia autobus/filobus e depositi;
- Riscossione/recupero sanzioni amministrative;
- Selezione del personale viaggiante;
- Smaltimento rifiuti speciali;
- Visite mediche e sorveglianza sanitaria (DM n. 88/1999).

FORNITURE

- Additivi, oli, lubrificanti e affini per autobus/filobus;
- Autobus/filobus;
- AVM/telecamere/apparati e strumenti di bordo;
- Carburante ed energia per autotrazione;
- DPI;
- Hardware/software/app strumentali al TPL;
- Massa vestiario;
- Pneumatici;
- Ricambi e accessori autobus/filobus;
- Stampati per TPL (libretti orari, adesivi autobus ecc.).

LAVORI

- Infrastrutture TPL;
- Impianti fissi/rete.